

Codice DB0607

D.D. 10 settembre 2014, n. 118

MAP 6 - Intervento n. 1 "Gli Sportelli del consumatore". Individuazione della rete complementare. Approvazione delle procedure di controllo e del sistema sanzionatorio. Approvazione della modulistica per il monitoraggio dell'attività e per la rendicontazione delle spese sostenute.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 – 6376 del 23/09/2013, ha approvato il Programma denominato “Tutela dei diritti e consapevolezza delle scelte”, finanziato con i fondi statali previsti dall’art. 148 della legge 388/2000.

Il Programma è stato presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il quale, con Decreto del 27/12/2013, ha autorizzato l’impegno di Euro 718.478,00 a favore della Regione Piemonte, comunicando successivamente (con nota n. 0077466 del 9/05/2014) l’erogazione, a titolo di anticipazione, della somma di Euro 431.086,80 (pari al 60% del contributo concesso) per l’attivazione degli interventi previsti.

Il Programma comprende l’Intervento n. 1, denominato “Gli Sportelli del consumatore”, che è destinato a finanziare, per il periodo settembre 2014 – agosto 2015, la rete degli Sportelli del consumatore mediante la concessione di contributi (ammontanti complessivamente ad Euro 560.000,00) alle Associazioni dei consumatori iscritte nell’Elenco regionale ed è già stato avviato con l’individuazione degli Sportelli accreditati (DD n. 106 del 28/07/2014).

Poiché la DGR n. 1 – 6376 cit. ha previsto che “ogni Associazione titolare di sportello accreditato può inserire nella rendicontazione anche le spese effettuate per l’attività di sportelli diversi da quelli accreditati” si tratta ora di prendere atto delle indicazioni al riguardo pervenute che vengono così a costituire nel loro insieme la Rete complementare a quella accreditata.

È inoltre necessario, per consentire la piena operatività del sistema, dare attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 17 –172 del 28/07/2014 (che ha confermato i criteri contenuti nella DGR n. 1 - 5055 del 18/12/2012 in materia di controllo e di sanzioni) dettando la relativa disciplina di dettaglio.

Vanno infine approvati i moduli da utilizzare da parte delle Associazioni per il monitoraggio dell’attività sportellistica (i cui dati saranno richiesti con cadenza semestrale) e per la rendicontazione delle spese sostenute.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

viste le LL.RR. nn. 24/2009 e 23/2008;

vista la DGR n. 1 – 6376 del 23/09/2013;

vista la DGR n. 17 –172 del 28/07/2014;

vista la DGR n. 1 - 5055 del 18/12/2012 ;

vista la DD n. 106 del 28/07/2014;

vista la DD n. 379 del 31/12/2009;

tenuto conto della richiesta inviata alle Associazioni dei consumatori sui dati identificativi degli sportelli della Rete complementare e delle comunicazioni contenenti i dati richiesti;

visto il DM 2/07/2013;

visto l'art. 48 DPR 445/2000;

visto il d.lgs 33/2013,

determina

- di individuare, per ciascuna delle Associazioni di tutela dei consumatori di seguito elencate, gli Sportelli del consumatore costituenti la Rete complementare agli Sportelli accreditati con DD n. 106 del 28/07/2014:

Adiconsum Piemonte:

- Alessandria (Via Tripoli 14),
- Cuneo (Via Cascina Colombaro 33),
- Novara (Via dei Caccia 7/B),
- Vercelli (Via Q. Sella 1),

Adoc Piemonte:

- Novara (Via Alighieri, 23),
- Vercelli (Corso Fiume 85),

Associazione Consumatori Piemonte:

- Alessandria (Via Bologna 5);

Federconsumatori Piemonte:

- Alessandria (Via Faa di Bruno 37),
- Asti (Piazza Marconi 26),
- Cuneo (Via Coppino 2bis),
- Novara (Via Mameli 7/b),
- Verbania (Via Fratelli Cervi 11);

Movimento Consumatori:

- Cossato (Piazza Angiono 14),
- Gattinara (Corso Cavour 1).

- di riconoscere alle summenzionate Associazioni la facoltà di inserire nella rendicontazione relativa all'attività degli Sportelli accreditati anche le spese relative alla Rete complementare nei limiti dell'importo massimo liquidabile definito dalla DD n. 106 del 28/07/2014;

- di approvare la disciplina della procedura di controllo e verifica dei requisiti di accreditamento e dei volumi di attività degli Sportelli (Allegato A);

- di confermare, ai fini del monitoraggio dell'attività sportellistica, la modulistica già approvata con DD n. 379 del 31/12/2009;

- di stabilire che le Associazioni dovranno inviare all'ufficio con cadenza semestrale i dati riguardanti il monitoraggio dell'attività sportellistica;

- di approvare il modulo da utilizzare per la rendicontazione delle spese sostenute per l'attività sportellistica da parte delle Associazioni beneficiarie dei contributi (Allegato B);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione prevista dal d.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Corgnati

Allegato

SPORTELLI DEL CONSUMATORE (SETTEMBRE 2014 – AGOSTO 2015)
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO E VERIFICA DELL'ATTIVITA' E
SISTEMA SANZIONATORIO

1) Verifica Sportelli del consumatore

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura disciplina le modalità di verifica telefonica ed in loco:

- degli Sportelli collocati nel capoluogo di Regione e nei capoluoghi di provincia che garantiscono un orario minimo di apertura settimanale al pubblico di 22 ore (c.d. Rete principale);
- degli Sportelli ulteriori che garantiscono un numero di ore di apertura settimanale al pubblico non inferiore a 7 e che compensano un deficit orario di taluni Sportelli della rete principale (c.d. Rete compensativa);
- degli Sportelli che le Associazioni dei consumatori ritengono di sottoporre a standards qualitativi minimi stabiliti dalla Regione e le cui spese rientrano nella rendicontazione conclusiva (c.d. Rete complementare).

PROCEDURA

a) Generalità

La modalità di controllo è di tipo a campione e ha lo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla DGR n. 1 – 6376 del 23/09/2013, mediante l'accertamento per gli Sportelli della Rete principale e della Rete compensativa dei seguenti elementi di fatto:

- 1) possibilità di accesso ad Internet ed esistenza di una casella di posta elettronica intestata all'Associazione;
- 2) attivazione di una segreteria telefonica;
- 3) rispetto dell'orario di apertura al pubblico comunicato alla Regione;
- 4) uso dedicato della postazione secondo modalità che consentano al consumatore di percepire l'unicità del servizio offerto;
- 5) esposizione, fuori dall'ufficio, di una targa che identifichi lo Sportello del consumatore e che risulti idonea, di per sé sola o insieme ad altre indicazioni, a rendere immediatamente percepibile da parte del consumatore l'esistenza dello Sportello nello stabile in cui è ubicato;
- 6) pubblicazione sul sito dell'Associazione ed esposizione nei locali di una nota informativa destinata al consumatore che dia conto delle caratteristiche e modalità di erogazione del servizio e che, in particolare, garantisca la piena conoscenza della natura delle prestazioni rese gratuitamente nonché di quelle ricomprese nella quota associativa;
- 7) gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo impatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore presente in sede o resosi disponibile su iniziativa del responsabile dello sportello;

Per gli Sportelli della Rete complementare il controllo ha lo scopo di verificare l'accertamento degli elementi di fatto di cui ai summenzionati punti 1), 2), 3), 5) e 6). Con riferimento all'elemento di cui al punto 6) la nota informativa deve dare conto delle peculiari caratteristiche e modalità di erogazione del servizio.

b) Avvio del procedimento

Il procedimento di controllo inizia con la comunicazione di avvio del procedimento a tutte le Associazioni interessate. La comunicazione si sostanzia nella trasmissione via fax o per posta elettronica certificata (PEC) del presente documento nonché nell'indicazione dei nominativi degli incaricati del controllo e del responsabile del procedimento.

I controlli saranno effettuati senza preavviso a partire dalla data della comunicazione di avvio fino al 31/08/2015.

c) Modalità del controllo

Gli Sportelli potranno essere sottoposti a verifica telefonica e/o mediante sopralluoghi in loco.

Gli Sportelli da sottoporre a controllo saranno individuati mediante sorteggio della provincia nel cui territorio sono ubicati.

c.1) Verifica telefonica

La verifica consiste nella chiamata telefonica allo sportello durante l'orario di apertura comunicato alla Regione.

L'esito positivo della verifica è determinato dalla risposta alla chiamata da parte del responsabile di sportello o di un operatore.

L'esito negativo della verifica è determinato dalla mancanza di risposta, da parte del responsabile dello sportello o di un operatore, a due chiamate fatte in giorni diversi nell'arco di un mese.

In caso di telefono occupato il personale incaricato riproverà a chiamare lo sportello fino al termine dell'orario di apertura, indicando in verbale il numero di tentativi. Qualora il telefono risultasse sempre occupato, l'esito del controllo è sospeso e si procederà a sopralluogo per verificare la funzionalità del telefono e gli eventuali problemi connessi.

In caso di risposta tramite segreteria telefonica il personale addetto al controllo adotterà la procedura prevista per la linea di telefono occupata.

Ogni chiamata sarà effettuata alla presenza di un'altra persona fra quelle incaricate del controllo e sarà verbalizzata.

c.2) Verifica su sopralluogo

Il sopralluogo sarà effettuato durante gli orari di apertura dichiarati ad opera di uno/due incaricati e sarà verbalizzato.

L'esito positivo sarà determinato dal riscontro degli elementi di fatto di cui al precedente paragrafo a).

L'esito negativo sarà determinato dall'accertamento della chiusura dello sportello ovvero dall'assenza di riscontro per almeno uno degli elementi di cui al precedente paragrafo a).

d) Conseguenze per esito negativo della verifica

1) Per gli Sportelli della Rete principale se accertata a seguito di sopralluogo:

- a) l'inagibilità dello Sportello in orario di apertura al pubblico determina la riduzione del dieci per cento del contributo concesso; la recidiva un'ulteriore riduzione del venti per cento; una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento;
- b) l'inadempimento di oneri di corretta comunicazione (ricollegabile alla mancata ostensione di una targa identificativa ed alla mancata esposizione nei locali della nota informativa sulle caratteristiche del servizio) determina una riduzione del cinque per cento del contributo concesso, la perseveranza nell'inadempimento per più di un mese dall'accertamento un'ulteriore riduzione del dieci per cento;
- c) il deficit di requisiti strutturali (accesso ad internet – mailbox – segreteria telefonica) od organizzativi (esclusività della postazione – gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo impatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore presente in sede o resosi disponibile su iniziativa del responsabile dello sportello – disponibilità di personale qualificato) determina una riduzione dal cinque al dieci per cento del contributo concesso, il loro mancato ripristino nell'arco di un mese dall'accertamento un'ulteriore riduzione pari al doppio di quella precedentemente inflitta, una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento.

Se accertata a seguito di verifica telefonica, la mancata risposta a chiamata effettuata nell'orario di apertura al pubblico per due volte in giorni diversi, nell'arco di un mese, determina la riduzione del dieci per cento del contributo concesso. Un nuovo accertamento di identico comportamento un'ulteriore riduzione del quindici per cento ed infine il suo protrarsi ulteriore per identico periodo la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento.

Le manchevolezze riscontrate in uno degli Sportelli della Rete compensativa vengono considerate inadempienze dello Sportello della Rete principale con deficit orario e, come tali, sanzionate.

La mancata pubblicazione sul sito dell'Associazione della nota informativa sulle caratteristiche del servizio offerto determina una riduzione del cinque per cento del contributo ad essa complessivamente concesso per tutti gli Sportelli, la perseveranza nell'inadempimento per più di un mese dall'accertamento un'ulteriore riduzione del dieci per cento.

Alla mancata pubblicazione della nota informativa è equiparata la sua inadeguata formulazione.

2) Per gli Sportelli della Rete complementare l'accertamento del difetto di qualcuna delle caratteristiche minime per essi previste implica, per l'Associazione titolare, la decadenza dalla facoltà di inserirne le spese nella rendicontazione complessiva.

e) Obbligo di contestazione

L'esito negativo di ciascuna verifica telefonica e l'accertamento in loco della mancata apertura dello sportello vengono comunicati via mail al responsabile dell'Associazione.

I provvedimenti sanzionatori previsti al paragrafo d) vengono adottati previa comunicazione, con raccomandata A.R. o mediante PEC, dei motivi che li sorreggono.

Il responsabile dell'Associazione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento, può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

2) Rilevazione dell'indice di attività sportellistica

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura disciplina le modalità di verifica della corretta compilazione, da parte delle Associazioni di Tutela dei Consumatori iscritte all'Elenco regionale, della modulistica volta ad evidenziare, per ciascun ambito provinciale, l'attività svolta presso ogni sportello.

PROCEDURA

a) Generalità

La modalità di controllo è di tipo a campione ed ha lo scopo di verificare l'attendibilità dei dati comunicati all'Amministrazione regionale relativi a quella parte di attività sportellistica oggetto di rilevazione tramite la modulistica approvata dall'ufficio.

b) Avvio del procedimento

Il procedimento di controllo inizia con la comunicazione di avvio del procedimento a tutte le Associazioni interessate.

La comunicazione si sostanzia nella trasmissione via fax e per posta elettronica del presente documento nonché nell'indicazione dei nominativi degli incaricati del controllo e del responsabile del procedimento.

Potrà essere assoggettata a controllo l'attività sportellistica svolta presso gli Sportelli della Rete principale, della Rete compensativa e della Rete complementare nonché, previa disponibilità espressamente manifestata al riguardo, quella svolta in sedi sportellistiche non facenti parte della rete.

I controlli potranno essere effettuati, con preavviso di giorni dieci, sino al 31 agosto 2015.

c) Modalità del controllo

Le verifiche saranno effettuate mediante accesso diretto alle schede di rilevazione dell'attività ed alla relativa documentazione giustificativa rimanendo ovviamente inibita, a quest'ultimo riguardo, l'accesso a dati sensibili.

Il controllo può estendersi, rispetto alle pratiche individuate, alle modalità con le quali viene instaurato il rapporto associativo con il consumatore.

In caso di pluralità di autonome strutture organizzative gestite da una medesima Associazione in un identico ambito provinciale, le verifiche potranno interessare anche solo talune di esse.

La scelta delle Associazioni rispetto alle quali effettuare il controllo avverrà tenendo conto delle eventuali anomalie dei dati ad esse riferibili rispetto alle medie estrapolabili dall'insieme di flussi informativi omogenei.

Il ritardo o l'irregolarità nella trasmissione dei reports determinano, di per sé soli, la sottoposizione a controllo.

L'accesso alle schede ed ai documenti da parte del personale incaricato dell'attività di controllo avverrà alla presenza del responsabile di sportello o suo delegato e di esso sarà redatto apposito verbale.

d) Esito negativo della verifica e sue conseguenze

Qualora dall'insieme delle schede e dei documenti esaminati risulti evidente che le modalità di rilevazione dell'attività sportellistica non sono idonee a rappresentarne in modo veritiero le risultanze quali-quantitative, il responsabile del procedimento assegna un termine entro il quale ricondurre a congruenza i dati esposti e riportare entro i canoni di regolarità le modalità della loro rilevazione. Qualora ciò non avvenga ovvero non risulti più possibile, l'intero periodo per il quale è stata riscontrata l'inattendibilità dei dati viene considerato non utile ai fini della generazione dei flussi di attività.

In caso di persistenza o reiterazione dell'inadempimento si procede alla revoca del contributo ed al ritiro dell'accreditamento per gli Sportelli della Rete principale e della Rete compensativa.

La persistenza o reiterazione dell'inadempimento riferita agli Sportelli della Rete complementare implica, per l'Associazione titolare, la decadenza dalla facoltà di inserirne le spese nella rendicontazione complessiva.

MODULO RENDICONTO

Alla Regione Piemonte
Direzione Comunicazione Istituzionale della
Giunta Regionale
Settore Relazioni con il pubblico, Tutela dei
cittadini e dei consumatori
Piazza Castello 165
10122 TORINO

**Programma denominato "Tutela dei diritti e consapevolezza delle scelte"
INTERVENTO n. 1
SPORTELLI DEL CONSUMATORE
(SETTEMBRE 2014 – AGOSTO 2015)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i.)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____ città _____ prov. _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione _____, avente sede in _____, C.F. _____ P. IVA _____, ai fini dell'erogazione del contributo concesso con D.D. n. 106 del 28/07/2014, per l'attività relativa agli Sportelli del consumatore di _____, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i., sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. e sotto la propria responsabilità, fornisce di seguito i dati e le notizie relative all'attività di sportello ammessa a contributo. A tal fine

DICHIARA

- 1) che l'attività degli Sportelli ha comportato una spesa complessiva di Euro _____;
- 2) che, oltre al contributo regionale, ci si è avvalsi dell'apporto finanziario dei seguenti soggetti (es. Enti locali): _____ (allegare documentazione);
- 3) che le copie dei documenti giustificativi delle spese sostenute allegati al presente atto sono conformi agli originali;
- 4) che il bilancio consuntivo delle spese relative all'attività degli Sportelli si articola come segue:

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ATTIVITA'

I) CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le tipologie di spese ammissibili consistono, ai sensi dell'art. 7 del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 02/07/2013, esclusivamente in:

A) Spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l'intervento;

B) spese per acquisizione di servizi relativi a:

- 1) realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento;
- 2) iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato;
- 3) pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
- 4) consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo di livello universitario e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;

C) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, **relativi al personale** dipendente e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera b);

D) Spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c), e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), e c). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione nei limiti del 15% del totale delle spese ammissibili.

I professionisti prestatori di consulenze non devono ricoprire cariche sociali presso le associazioni che gestiscono gli sportelli né essere loro dipendenti.

In relazione ai costi del personale le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.

Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore: ***“Realizzato/Acquistato nell’ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Piemonte con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico”***.

I prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno inoltre recare il **logo della Regione Piemonte**.

Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro e indelebile, la seguente dicitura: ***“Spesa relativa all’Intervento n. 1 del programma generale della Regione Piemonte finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 21/03/2013”***.

Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per tutti gli altri soggetti le spese sostenute sono riconosciute al netto di I.V.A.

Le spese ammissibili devono essere sostenute a partire dalla data di dichiarazione di inizio dell'attività progettuale sino al 31 agosto 2015 e devono essere direttamente imputabili all'attività degli sportelli.

Le spese sostenute che non siano in regola con le disposizioni summenzionate sono inammissibili.

III) RIEPILOGO SPESE AMMISSIBILI

		Importo totale (Euro)
A	Spese per macchinari, attrezzature e prodotti	
B1	Spese per la realizzazione di programmi informatici	
B2	Spese per servizi di comunicazione	
B3	Spese per servizi di Pubblicità (max 10% di E)	
B4	Spese per acquisizione di servizi di consulenza	
C	Spese per il personale delle associazioni dei consumatori	
D	Spese generali (max 15% di E)	
E	TOTALE USCITE	

Si allega:

- I) una relazione dettagliata descrittiva dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
- II) copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute;
- III) (eventuale) un esemplare di ciascuna pubblicazione di materiale informativo destinato a consumatori e utenti realizzata con il contributo assegnato.

Tutte le notizie e i dati indicati nella presente dichiarazione corrispondono al vero.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

*firma per esteso, leggibile,
e timbro del soggetto
dichiarante*

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia con l'ausilio di supporti informatici.

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, se applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte, con sede a Torino, piazza Castello 165. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente responsabile del Settore Relazioni con il pubblico, Tutela dei cittadini e dei consumatori.

IL DICHIARANTE

*firma per esteso, leggibile,
e timbro del soggetto
dichiarante*

Si fa presente che l'Amministrazione Regionale ha l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto sopra dichiarato e di richiedere l'invio della documentazione in originale.

Sempre per le motivazioni succitate, la stessa Amministrazione, può effettuare sopralluoghi presso la sede del beneficiario.

LA DICHIARAZIONE E' SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO. IN ALTERNATIVA E' SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' VIA FAX, A MEZZO POSTA ORDINARIA O TRAMITE UN INCARICATO OPPURE INVIATA PER VIA TELEMATICA SE E' EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 (art. 38 D.P.R. 445/2000).